



TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro designato dr.ssa Maria Lorena Papait

- sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 25.1.2012, nel procedimento ex art.44 D.Lvo286/98 iscritto al n.5365/2011 RG promosso da [REDACTED] e dalla Associazione **AGGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione** nei confronti del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**;
- letto il ricorso ex art.44 D.Lvo n.286/1998 proposto da [REDACTED] cittadina albanese regolarmente soggiornante in Italia, e dalla Associazione ASGI, legittimata ad agire ex art.5 D.Lvo215/2003 (quale associazione iscritta nell'apposito elenco previsto dalla stessa norma, come da Decreto 11.10.2011 prodotto quale doc.9) perché - in relazione all'Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 4.5.2011 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo professionale di "addetto ai servizi ausiliari" della Prima area-fascia retributiva "F1", destinato alle categorie protette di cui all'art.1 L.68/1999 (soggetti disabili), Avviso che prevede tra i requisiti il possesso di "*cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri Dell'Unione Europea*", con conseguente preclusione per la ricorrente di accedere alla selezione, in quanto cittadina extracomunitaria - il Tribunale, previa sospensione della graduatoria, voglia:
 - a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio dell'Avviso di selezione indetto dal Ministero in data 4.5.2011, per aver previsto, tra i requisiti di partecipazione, quello della cittadinanza italiana o comunitaria, e conseguentemente
 - b) ordinare al Ministero di cessare il comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti in particolare di:
 - modificare l'avviso in oggetto nella parte in cui sopra consentendo la partecipazione alla selezione della signora [REDACTED] e dei lavoratori disabili extracomunitari in condizioni di parità con i cittadini italiani o comunitari (o, in subordine delle specifiche categorie di cittadini extracomunitari, meglio indicati in ricorso);

- fissare nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione non inferiore a un mese;
 - c) ordinare al Ministero di pubblicare l'ordinanza dell'autorità giudiziaria che accerta la natura discriminatoria dell'avviso in oggetto su di un quotidiano a tiratura nazionale, a spese dell'ente convenuto, ex art.4 comma 6 del decreto legislativo 215/2003;
 - d) disporre, occorrendo, un piano di rimozione ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 215/2003. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
- Letta la memoria difensiva della parte resistente, che chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, considerato che il Ministero ha agito in applicazione della normativa di riferimento, in particolare il DPR 487/1994, da ritenersi tuttora vigente, che consente l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni solo ai soggetti in possesso della cittadinanza italiana (mentre l'art.38 D.Lvo 165/2001 lo consente ai cittadini membri dell'Unione Europea);
- ritenuta la fondatezza delle domande avanzate da [REDACTED] alla luce della normativa vigente e dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, per le considerazioni che seguono :
- l'art.2 D.Lvo 286/1998 dispone che *“lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano..(comma 2) e prevede che “La Repubblica Italiana, in attuazione della Convenzione dell'OIL n.143 del 24.6.1975, ratificata con legge 10.4.1981 n.158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”(comma 3), con ciò affermando la piena equiparazione tra cittadini italiani/comunitari e cittadini extracomunitari in ambito lavorativo e introducendo un principio di carattere generale inerente il diritto del lavoro secondo cui deve ritenersi illegittimo ogni tipo di discriminazione, sotto i più diversi profili, sia con riguardo alla scelta del dipendente, sia con riguardo alla disciplina e regolamentazione del rapporto, sia – per quanto qui rileva – con riguardo all'aspetto dell'accesso al lavoro; in proposito si rileva come il diritto al lavoro si inquadra senz'altro come uno dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente previsti e tutelati, avente natura di diritto soggettivo perfetto, con la conseguente necessità di tutela anche per il cittadino extracomunitario, una volta che ne sia*

riconosciuta la piena equiparazione al cittadino italiano e comunitario: in tale prospettiva la Corte Costituzionale, con la sentenza 30.12.1998 n.454, ha infatti riconosciuto ai lavoratori extracomunitari dotati di permesso di soggiorno lo stesso identico godimento dei diritti già riconosciuti ai lavoratori italiani (in particolare con riguardo il diritto di essere iscritti nell'elenco relativo al collocamento obbligatorio); mentre la più recente pronuncia della Corte Costituzionale di cui all'ordinanza 15 aprile 2011 n.139, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 comma 1 D.lvo 165/2001 (che consente ai cittadini comunitari l'accesso al pubblico impiego), ha preso atto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, come più volte affermata dalla giurisprudenza di merito, nel senso che la stessa non precluderebbe l'accesso ai posti pubblici da parte di cittadini extracomunitari;

- né può ritenersi che tale diritto sia limitato o ristretto al di là di specifiche ipotesi espressamente previste per legge, che rimandano ad esigenze di tutela dell'interesse nazionale (*livelli dirigenziali della amministrazioni dello Stato, posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche della PA, posti di magistrati ordinari ecc. posti che implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o attingano alla tutela dell'interesse nazionale*; si richiamano il d.p.r. 487/1994, il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7.2.1994 n.174, il d.lvo 165/2001 art.38); peraltro le attività interessate sono del tutto estranee alla fattispecie in oggetto, considerate le prestazioni lavorative che la ricorrente andrebbe a svolgere quale "addetta ai servizi ausiliari", certo non implicanti l'esercizio di pubbliche funzioni;
- quanto specificamente alla normativa di cui al DPR 487/1994, che consente l'accesso all'impiego pubblico ai soli cittadini italiani, si ritiene che sia stata implicitamente abrogata dal D.Lvo 286/1998 successivamente intervenuto a disciplinare l'intera materia nei termini sopra detti, per l'evidente incompatibilità delle due normative (ex art.15 Preleggi), come già più volte affermato da copiosa giurisprudenza di merito, secondo cui l'attuale normativa in materia di stranieri ha di fatto abrogato la regola generale in forza della quale esisteva una riserva di accesso al pubblico impiego a favore dei soli cittadini italiani (si richiama, quanto alla giurisprudenza fiorentina, Corte d'Appello Firenze, ordinanza 2.7.2002, oltre alla giurisprudenza citata dalla ricorrente); né comunque convince la contraria pronuncia della Corte di Cassazione n.24170/2006 - secondo cui la norma

regolamentare di cui a detto d.p.r. prevale sulla norma di legge di cui all'art.2 D.Lvo 286/1998, di rango superiore, in virtù della c.d. tecnica della legificazione operata dall'art.70 comma 13 D.Lvo 165/2001 - posto che non vi è alcun ragionevole motivo per riservare un trattamento diverso ai cittadini extracomunitari rispetto agli italiani o comunitari quanto all'accesso al lavoro presso la P.A. e che il principio della parità di trattamento può ben essere salvaguardato ritenendo che il requisito della cittadinanza richiesto dall'art.2 dpr 487/1994 (legificato dall'art.70 comma 13 D.Lvo 165/2001) debba essere riferito allo svolgimento di determinate attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, in caso contrario venendosi a determinare una ingiustificata differenziazione tra cittadino italiano e straniero nell'accesso al lavoro, quindi un evidente trattamento discriminatorio dello straniero (cfr. Tribunale di Bologna-ordinanza 7.9.2007, Tribunale di Milano- ordinanza 27.5.2008 Giudice dr.ssa Bianchini, e Tribunale di Genova, ordinanza 3.6.2008 dr.ssa M. Parentini);

- ritenuto pertanto che la ricorrente [REDACTED], che ha presentato domanda di ammissione alla selezione entro il termini previsto del 15.12.2011 (cfr. domanda trasmessa via fax in data 12.12.2011 sub doc.5) debba essere ammessa alla selezione pur essendo cittadina extracomunitaria;
- ritenuto invece, quanto alla domanda di modifica dell'avviso (con la previsione della possibilità di partecipazione anche di lavoratori disabili extracomunitari) e di fissazione di nuovo termine di almeno un mese per la presentazione delle relative domande da parte di soggetti extracomunitari, che la domanda non possa essere accolta, considerato che il ricorso è stato depositato in data 16.12.2011, una volta decorso il termine per la presentazione delle domande (si evidenzia che il bando risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sin dal 12 luglio 2011) e che lo stesso bando prevedeva l'ammissione "con riserva" dei candidati sprovvisti dei requisiti di ammissione (ex art.2 comma 3).
- ritenuto di non accogliere la domanda di pubblicazione del provvedimento ex art.4 comma 6 D.lvo 215/2003, non ravvisandosi la necessità di applicare al caso concreto la sanzione *de qua*, dal momento che il carattere oggettivamente discriminatorio della condotta amministrativa si è comunque realizzato in osservanza a disposizione apparentemente vigente, né quella di fissazione di una

piano di rimozione, non meglio precisato dalla stessa parte ricorrente, che non appare necessario nel caso di specie;

- ritenuto di compensare integralmente le spese processuali, per la sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali in considerazione del fatto che la condotta della P.A. è conseguita all'applicazione di una disposizione apparentemente vigente;

P.Q.M.

Visto l'art.44 D.Lvo n.286/1998

Rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione

- a) dichiara il carattere discriminatorio dell'Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 4.5.2011, per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria;
- b) ordina al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cessare il comportamento discriminatorio tenuto nei confronti della ricorrente [REDACTED] e di consentirne quindi la partecipazione alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo professionale di "addetto ai servizi ausiliari" della Prima area-fascia retributiva "F1", destinato alle categorie protette di cui all'art.1 L.68/1999 (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.7.2011).


Dichiara integralmente compensate le spese processuali.

Si comunichi con urgenza.

Firenze, 26.1.2012

Il Giudice del Lavoro

dr.ssa Maria Lorena Papait



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rossella Baldacci

